



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Provincia Varese

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 05/08/2015

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici , addì cinque del mese di agosto alle ore 21.00 nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano :

			Presenti	Assenti
1	CASSANI DIMITRI	Sindaco	X	
2	VALSECCHI LAURA	Consigliere	X	
3	BATTAGLIA FAUSTA	Consigliere	X	
4	TAIANO RUBEN	Consigliere	X	
5	DEMOLLI CARLO MARIA	Consigliere	X	
6	SCANELLI PAOLA	Consigliere	X	
7	PERAZZOLO GIUSEPPE	Consigliere	X	
8	GARZONIO MAURO	Consigliere		X
9	TAMBORINI GIORGIO MATTIA GIUSEPPE	Consigliere	X	
10	MARSON TIZIANO	Consigliere	X	
11	GRASSO MARCO CELESTINO	Consigliere	X	
12	DE FELICE ALESSANDRO	Consigliere	X	
13	POLI GIAN LUIGI	Consigliere	X	
			12	1

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa BURZATTA ANNA

E' altresì presente l'Assessore Esterno Sig. Tomasini Andrea Luigi.

Il Sig. CASSANI DIMITRI, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 13, c. 1, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;

DATO ATTO che il legislatore, nel corso del 2013, con decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobile locale;

RICHIAMATO, in particolare l'art. 2 del D.L. 31/08/2013 n. 103, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 104, che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che :

- a decorrere dal 1° luglio 2013 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- a decorrere dal 1° luglio 2013 non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sia posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, del D.L. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- a decorrere dal 1° luglio 2013 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/04/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, c.1, lett. c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica;

VISTA la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che all'art. 1, commi da 639 a 731, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

RICHIAMATO in particolare, l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) che, dal comma 707 al comma 721, conferma le esenzioni ed assimilazioni introdotte dal citato D.L. n. 102/2013 ed introduce ulteriori sostanziali modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2014 :

- l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (come definite dall'art. 13, c. 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- l'IMU non si applica, altresì, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616;
- non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75 (anziché 110);

CONSIDERATO che, in merito alle aliquote da applicare per l'Imposta Municipale Propria, l'art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) :

- al comma 6 stabilisce l'aliquota base in misura pari allo 0,76%, prevedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza di 0,3 punti percentuali;
- al comma 7 stabilisce l'aliquota ridotta pari allo 0,4%, per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo per quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9), prevedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza di 0,2 punti percentuali;
- al comma 10 stabilisce, inoltre, che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 677 della Legge n. 147/2013 che introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU e TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

VISTO l'art. 53, c. 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, c. 8 della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, c. 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'art. 1, c. 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, Legge Finanziaria 2007, il quale dispone che “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il D.M. Interno in data 18/07/14 il quale ha differito al 30/09/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 da parte degli Enti Locali;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze protocollo n. 5343 in data 06/04/12, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16/04/12, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del Federalismo Fiscale;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come di seguito integralmente riportati :

SINDACO - *Anche questa, come per il punto precedente, non è stata variata per cui la mettiamo ai voti direttamente. Favorevoli? Tutti più Poli. Contrari? 3 Astenuti? Nessuno*
Immediatamente eseguibile Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come prima.
Passiamo al punto numero 4.

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dei servizi interessati, ed allegati alla presente;

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (Marson Tiziano, Grasso Marco Celestino, De Felice Alessandro), resi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2015 :
 - ALIQUOTA ORDINARIA – ALTRI FABBRICATI : 0,90%
 - ALTRI FABBRICATI DI CAT. CATASTALE C1/C3/D : 0,80%
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,48% (Categorie Catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze;
2. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2015:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento dell'Imposta Municipale Unica (IUC);
5. di dare atto che la presente deliberazione ad intervenuta esecutività, sarà inserita sul Portale del federalismo Fiscale in adempimento all'obbligo di trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, nel termine di 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, c. 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 e della nota del MEF protocollo n. 5343/2012 del 16/04/2012;
6. di dichiarare, con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (Marson Tiziano, Grasso Marco Celestino, De Felice Alessandro), resi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti, espressi con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 05/08/2015

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015.**

PARERI

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Fto ROBERTA FERRARI

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Ragioniere

Fto ROBERTA FERRARI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fto CASSANI DIMITRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa BURZATTA ANNA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dott.ssa BURZATTA ANNA

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per decorrenza del termine di cui l'art. 134, c. 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dott.ssa BURZATTA ANNA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa BURZATTA ANNA
